

STATUTI SOCIETÀ SCACCHI BELLINZONA

I. NOME, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

La società scacchi Bellinzona (in seguito Società) è un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Essa ha la sede al domicilio del proprio Presidente.

Articolo 2

La Società ha lo scopo di promuovere il gioco degli scacchi.

Articolo 3

La Società è affiliata alla Federazione Scacchistica Ticinese e alla Federazione Scacchistica Svizzera.

II. SOCI

Articolo 4

L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo. L'esclusione dalla Società può avvenire per dimissioni, oppure per decisione del Comitato se il socio non adempie ai suoi obblighi finanziari o se arreca un pregiudizio alla Società a causa del suo comportamento scorretto.

III. ORGANI

Articolo 5

Gli organi della Società sono l'Assemblea, il Comitato e i Revisori

Articolo 6

L'Assemblea si riunisce annualmente in seduta ordinaria su convocazione del Comitato. Un'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, del Comitato o di un quinto dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- Nomina dei membri del Comitato e del Presidente
- Nomina dei Revisori
- Approvazione dei conti
- Approvazione delle tasse sociali
- Modifica degli statuti
- Decisioni relative allo scioglimento della Società

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti.

Articolo 7

Il Comitato rappresenta la Società verso terzi e si occupa di tutte le attività della Società che non sono di competenza di un altro organo. Il Comitato ha in particolare i seguenti compiti:

- Attribuisce le cariche di cassiere e segretario come pure gli altri compiti al suo interno
- Convoca l'Assemblea annuale
- Amministra e presenta i conti
- Organizza l'attività della Società

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il Presidente.

Articolo 8

L'Assemblea nomina due revisori dei conti; sono esclusi i membri del Comitato.

IV. FINANZE

Articolo 9

La Società percepisce annualmente delle tasse dai suoi soci. I membri degli organi della Società lavorano per principio a titolo onorifico. Il Comitato può concedere il rimborso delle spese vive.

V. SCIoglimento

Articolo 10

Lo scioglimento della Società può essere deciso dall'Assemblea in ogni tempo. In caso di scioglimento, l'Assemblea decide la destinazione del capitale e del materiale rimanenti.